

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO CIVICO
IN FORMA INDIVIDUALE
PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.05.2020

Sommario

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizione di volontariato

Art. 3 – Istituzione dell'Albo Comunale dei volontari civici

Art. 4 – Competenze degli uffici comunali

Art. 5 – Ambiti di applicazione

Art. 6 – Requisiti dei volontari civici

Art. 7 – Modalità di iscrizione all'Albo

Art. 8 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

Art. 9 – Svolgimento del servizio di volontariato

Art. 10 – Rapporto fra Volontariato Civico e Amministrazione

Art. 11 – Coordinamento delle attività dei Volontari Civici

Art. 12 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo

Art. 13 – Rapporto con le Associazioni di volontariato

Art. 14 – Certificazione delle esperienze di Volontariato Civico

Art. 15 – Uso delle attrezzature

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

Allegato 1: Modulo iscrizione Albo

Allegato 2: Fac simile Patto di volontariato

Art. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale ispira la sua azione alla valorizzazione di ogni forma di cittadinanza attiva e partecipazione sociale da parte dei propri cittadini, volta a promuovere lo sviluppo della comunità attraverso la responsabilità civile, sociale e solidaristica di ciascuno.
2. In particolare, il presente Regolamento persegue la finalità di valorizzare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte dei cittadini allo svolgimento di compiti d'utilità civica nel Comune di Arsiero, in applicazione della disciplina recata dall'art. 118 della Costituzione.
3. Il presente Regolamento disciplina segnatamente lo svolgimento del servizio di volontariato da parte del singolo cittadino (attività di seguito definita "Volontariato Civico"), mentre l'attività di volontariato delle organizzazioni presenti sul territorio comunale resta disciplinata dalle vigenti norme di legge sugli enti no-profit (L. 266/91, L. R. 1/2008).

Art. 2 - Definizione di volontariato

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente Regolamento, è definito come l'insieme di attività prestate da singoli cittadini in modo spontaneo, temporaneo o continuativo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà e impegno civile. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
2. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, ma possono collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare, con l'originalità del loro apporto, forme di intervento innovative.

Art. 3 - Istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici

1. Il Comune di Arsiero, con l'approvazione del presente Regolamento, al fine di consentire, coordinare e valorizzare le espressioni di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. I cittadini possono iscriversi all'Albo Comunale dei Volontari Civici per mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per collaborare con l'Amministrazione nella realizzazione di attività di carattere sociale e di pubblica utilità come specificate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 4 - Competenze degli uffici comunali

1. La gestione dell'albo è affidata all'Ufficio Segreteria, che provvederà a fornire ad ogni cittadino le informazioni necessarie all'iscrizione ai cittadini interessati secondo i principi di completezza e trasparenza, di raccogliere le iscrizioni dei cittadini.
2. L'Ufficio Segreteria aggiorna l'Albo con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni ed è tenuto alla tempestiva cancellazione dall'Albo stesso dei singoli volontari che nello svolgimento del servizio abbiano adottato comportamenti che configurino la cessazione del rapporto di collaborazione come indicato al comma 2 dell'art. 12 del presente Regolamento.

3. L'Ufficio Segreteria ha inoltre il compito di supportare i singoli Servizi/Uffici richiedenti nella gestione e coordinamento delle attività dei volontari, nonché di supportare gli stessi nell'individuazione dei volontari per le specifiche attività richieste.

4. Il Responsabile del servizio comunale competente per area di intervento si relaziona con il volontario e predisponde, in collaborazione con l'Ufficio Segreteria, il "Patto di volontariato", con particolare riferimento all'oggetto e alle modalità di svolgimento dell'attività.

5. Al Responsabile del Servizio comunale competente per area di intervento spetta di:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività concordate attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche singolarmente, segnalando all'ufficio segreteria eventuali circostanze che rendano necessaria la cessazione della collaborazione, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
- d) al termine di ogni attività svolta dai volontari, redigere breve relazione conclusiva.

Art. 5 - Ambiti di applicazione

1. Il Volontariato Civico può riferirsi a tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate alla stessa o ad altri soggetti da leggi, regolamenti o altro. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli artt. 1 e 2 L. 266/91 e art. 3 della L.R. 1/2008, sono le seguenti:

- a) finalità di *carattere sociale*: si intendono quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, sociosanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- b) finalità di *carattere civile*: si intendono quelle rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela, valorizzazione e cura dell'ambiente, del paesaggio, della natura e del patrimonio;
- c) finalità di *carattere culturale*: s'intendono quelle riguardanti l'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente;
- d) *altri ambiti*, purché rientranti nelle finalità del presente Regolamento.

2. È anche compreso, tra gli ambiti di applicazione, l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione Comunale tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione, la gestione di spazi pubblici, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

3. Recando il comma 1 del presente articolo un elenco esemplificativo e non esaustivo, la Giunta Comunale, su proposta di consiglieri e cittadini, ha facoltà di selezionare altre aree e/o ambiti d'utilizzo dei volontari individuando i servizi con i quali essi potranno collaborare. In tal caso il regolamento si ritiene automaticamente integrato, senza ulteriori deliberazioni consiliari.

Art. 6 - Requisiti dei Volontari Civici

1. I cittadini che intendono iscriversi all'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di svolgere attività di volontariato, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età uguale o superiore ai 18 anni;
- b) risiedere stabilmente nel territorio nazionale;
- c) di non avere subito condanne o procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione;
- e) per i cittadini extracomunitari, oltre ai requisiti di cui ai punti a, b, c e d), è necessario essere muniti di regolare permesso o carta di soggiorno in corso di validità. La data di scadenza del permesso di soggiorno determina automaticamente la cancellazione dall'Albo dei Volontari.

2. I requisiti saranno attestati dal volontario mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contestualmente alla domanda di iscrizione; l'Amministrazione si riserva di verificarne la veridicità in ogni momento, finché il volontario rimanga iscritto all'Albo.

3. Per lo sviluppo delle abilità necessarie ad alcuni dei servizi di volontariato previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere attività di tutoraggio dei volontari con disabilità rinviando a progetti specifici da realizzare con associazioni presenti sul territorio e in assenza di oneri per l'Ente.

4. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo dei Volontari Civici anche cittadini che non hanno residenza nel comune di Arsiero.

5. Nell'ammissione dei candidati all'Albo non dovrà essere attuata alcuna discriminazione riguardo a genere, etnia, religione o credo politico dell'aspirante volontario.

Art. 7 - Modalità d'iscrizione all'Albo

1. Chi intende svolgere il servizio di Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.

2. All'Albo possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all' art. 6 del presente Regolamento e che abbiano presentato regolare domanda.

3. La domanda d'iscrizione deve essere indirizzata all'Ufficio Segreteria, mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli Uffici Comunali e sul sito web del Comune di Arsiero.

4. Nella domanda d'iscrizione devono essere indicati:

- a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- b) un'autocertificazione indicante l'assenza di condanne e/o di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione;
- c) l'area o le aree di attività per le quali il volontario intenda collaborare e la disponibilità in termini di tempo, modificabile in qualsiasi momento con comunicazione scritta da parte del volontario;
- d) l'accettazione incondizionata del presente Regolamento;

Alla domanda d'iscrizione va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e una fototessera.

5. La domanda d'iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

6. Ai sensi del GDPR nonché dell'Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dal Volontario Civico nella domanda d'iscrizione all'Albo saranno trattati dal comune di Arsiero che ne è Titolare, unicamente per le finalità del presente Regolamento. Il modulo per la richiesta di iscrizione all'albo reca in calce idonea informativa in ordine al trattamento dei dati personali dell'interessato.

7. Le richieste d'iscrizione sono esaminate dall'Ufficio Segreteria che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere l'integrazione della documentazione presentata.

8. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 8 - Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. Il singolo Servizio dell'Amministrazione Comunale verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di volontariato, consulta, con il supporto dell'Ufficio Segreteria, l'Albo Comunale dei Volontari Civici e sceglie tra i volontari, in base ai requisiti soggettivi, quelli potenzialmente adatti all'attività in questione. Per ogni servizio devono essere selezionati almeno tre soggetti, fatta salva l'ipotesi in cui non vi siano sufficienti iscritti all'Albo con i requisiti necessari. La scelta finale dei volontari da impiegare tra quelli candidati resta comunque a discrezione dell'Ufficio/Settore richiedente.

2. I Volontari Civici, preselezionati come descritto al precedente comma 1, sono singolarmente convocati per un colloquio con il responsabile del servizio competente per area di intervento; il colloquio ha lo scopo di verificare il persistere della motivazione del volontario, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività che gli viene proposta.

3. Accertata la motivazione del volontario, la sua disponibilità e la sua idoneità, il responsabile dell'Ufficio/Settore che l'ha richiesto, d'accordo con il responsabile dell'Ufficio Segreteria, predispone il "Patto di volontariato".

Art. 9 - Svolgimento del servizio di volontariato

1. Il Volontario Civico sottoscrive con il Comune di Arsiero il "Patto di volontariato" che deve sempre recare almeno la seguente disciplina:

- finalità
- servizio di competenza, responsabile per il Comune di Arsiero e contatti
- oggetto, modalità di svolgimento e durata dell'attività di volontariato
- oneri in capo al volontario
- oneri in capo al Comune di Arsiero
- controversie

Il "Patto di volontariato" è sottoscritto, per il comune di Arsiero, dal Responsabile del Servizio comunale competente per area di intervento.

2. Ad inizio della prestazione della propria attività di volontariato, l'Ufficio Segreteria consegnerà al volontario un cartellino di riconoscimento recante il nome e il cognome, la dicitura "volontario civico" e la durata dell'attività. A conclusione dell'attività, il volontario riconsegnerà il cartellino di riconoscimento.

3. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve svolgere le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto del diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese secondo la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali, in relazione al quale potrà – se necessario – essere nominato responsabile esterno del trattamento.

4. I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto, anche se si tratti di questioni non segrete, notizie circa atti o fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività.

5. Il responsabile del servizio in cui il Volontario Civico è impegnato ha il compito di informarlo e istruirlo circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi, nonché informarlo dei rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opera, e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare. È suo compito vigilare sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

6. Qualora le attività di volontariato richiedessero competenze specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari individuati e impegnati, il singolo servizio può organizzare momenti formativi per i volontari stessi.

7. Il volontario, qualora ne ravvisi la necessità o a richiesta del responsabile del servizio competente per area di intervento:

- relaziona circa l'avanzamento dell'attività, segnalandone eventuali criticità, al fine di adottare adeguate soluzioni;
- informa il responsabile del servizio competente per area di intervento della sopravvenienza di qualunque impedimento che possa pregiudicare i termini della collaborazione tra volontario e Amministrazione;
- segnala l'insufficienza dei mezzi assegnati per lo svolgimento della specifica attività di volontariato e ne richiede l'ulteriore assegnazione;
- richiede l'acquisizione di ulteriori mezzi e attrezzature;

Art. 10 - Rapporto fra Volontariato Civico e Amministrazione

1. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di complementarietà occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune di Arsiero.

2. Il Volontariato Civico non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazione nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad altro tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o dalle leggi vigenti;

non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.

3. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Resta ferma la possibilità per il volontario di dotarsi di una propria copertura assicurativa.

5. Spettano al Responsabile competente per area di intervento gli adempimenti connessi alla normativa vigente in materia di sicurezza, compresa la dotazione di DPI. Spettano altresì al suddetto Responsabile gli adempimenti connessi all'ottenimento di eventuali permessi di cui il volontario necessita al fine di poter svolgere la propria attività di volontariato.

6. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave durante l'attività di volontariato.

7. L'Amministrazione Comunale non può avvalersi dei Volontari Civici per attività che comportino rischi di particolare gravità, sulla base di valutazioni effettuate dal Responsabile del servizio competente per area di intervento.

8. In caso d'impedimento momentaneo o definitivo per malattia o altre cause, il Volontario Civico deve dare tempestiva comunicazione al responsabile competente per area di intervento. In ogni caso il volontario può interrompere in ogni momento lo svolgimento dell'attività, dandone comunicazione con congruo preavviso.

La comunicazione di impedimento momentaneo potrà essere verbale; la comunicazione di impedimento definitivo o di libera scelta di interruzione dell'attività dovrà avvenire in forma scritta.

Art. 11 - Coordinamento delle attività dei Volontari Civici

1. L'attività e l'impiego dei Volontari Civici sono coordinati dal responsabile del servizio competente per area di intervento, in collaborazione con l'Ufficio Segreteria, così come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. A discrezione del responsabile del servizio competente per area di intervento, può essere individuata, fra i Volontari Civici coinvolti, la figura del Coordinatore di progetto qualora la complessità dell'attività affidato ai volontari richiedesse tale ruolo.

3. Il Coordinatore di progetto ha funzioni di raccordo tra il responsabile del servizio competente per area di intervento e i Volontari Civici impegnati in una specifica attività. Al coordinatore sono demandate le attività di cui all'art. 9 comma 7 del presente Regolamento.

4. Il ruolo di Coordinatore di progetto decade automaticamente alla cessazione dell'attività per la quale era stato nominato.

Art. 12 - Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del controllo per il corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, con provvedimento motivato del responsabile competente per area di intervento, qualora:

- a) venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico nell'attività in cui è impiegato;
- b) dalla collaborazione con il volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
- c) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- d) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- e) l'Amministrazione non ritenga più opportuna l'erogazione del servizio in cui il volontario è impegnato;
- f) il volontario, durante lo svolgimento dell'attività assegnata, adotti comportamenti inadeguati al compito o si assenti dal servizio senza informare preventivamente il responsabile competente per area di intervento;
- g) il responsabile dell'Ufficio/Settore in cui opera il volontario verifichi inidoneità dello stesso a svolgere il compito assegnatogli.

2. Il Volontario Civico, il cui comportamento in servizio determina la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma 1, lettere b) e d), del presente articolo, viene cancellato permanentemente dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può essere più iscritto.

3. La collaborazione cessa di norma alla data indicata nel "Patto di volontariato".

Prima della conclusione del periodo d'attività, l'Amministrazione Comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può prolungarne la collaborazione, se quest'ultimo è disponibile.

4. Almeno una volta all'anno, l'Ufficio Segreteria esegue la revisione dei nominativi iscritti nell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare il persistere della loro disponibilità alla collaborazione volontaria.

5. Il Volontario Civico può richiedere in qualunque momento la cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici, anche senza fornire alcuna motivazione, mediante presentazione di una semplice comunicazione scritta di rinuncia all'Ufficio Segreteria.

6. Il volontario non più iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici può inoltrare in qualunque momento una nuova richiesta per essere reintegrato nel medesimo, a condizione che la sua precedente cancellazione non ricada nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo.

Art. 13 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato locali, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con l'Amministrazione Comunale singolarmente o in forma associata. L'Amministrazione, inoltre, s'impegna a promuovere ogni

possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

2. L'iscrizione del volontario all'Albo Comunale dei Volontari Civici non preclude la sua iscrizione ad altre associazioni di volontariato.

3. L'Amministrazione Comunale può organizzare incontri dei Volontari Civici con le associazioni di volontariato al fine di:

- fare una ricognizione dei bisogni sociali del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
- individuare priorità e accogliere proposte d'intervento di solidarietà sociale.

Art. 14 - Certificazione delle esperienze di Volontariato Civico

Qualora il volontario ne faccia richiesta, il responsabile competente per area di intervento rilascia un certificato delle esperienze di volontariato acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività che comprende una descrizione delle stesse, il numero di ore impegnate e il periodo di riferimento.

Art. 15 - Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale deve fornire ai Volontari Civici, a propria cura e spesa, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, ad esclusione delle veicoli di proprietà o in uso al Comune. L'Ente può inoltre rimborsare il Volontario Civico delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e/o materiale di consumo a condizione che questo sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dal responsabile dell'Ufficio/Settore presso cui il volontario è impiegato.

2. I Volontari Civici possono anche utilizzare mezzi e attrezzature proprie nello svolgimento delle attività di volontariato. In questo caso l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualunque responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un uso proprio o improprio dei mezzi e delle attrezzature non di sua proprietà.

3. Mezzi ed attrezzature sono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti secondo i casi specifici. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia dei mezzi e delle attrezzature assegnati e ne avrà personalmente cura e responsabilità fino alla riconsegna.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione.

2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.